



## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Cristian Soscia, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1697/2015 Ruolo Procedimenti Speciali Sommarî, riservata per la decisione all'udienza dell'11.11.2015, e vertente

### TRA

*Avv.* elettivamente domiciliata in Siena, Via Paolo Cesarini n. 2, ricorrente in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

**RICORRENTE**

### E

*ENI S.p.a.* in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Siena, Via Mazzini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Luca Peccianti, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mainetti del Foro di Roma come da delega posta su foglio separato e depositato telematicamente

**RESISTENTE**

**Oggetto:** provvedimento cautelare d'urgenza.

**Conclusioni:** come da verbale in atti.

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 9.6.2015 e ritualmente notificato, l'Avv. premettendo di essere proprietaria di appartamento sito in R in Via , ha esposto di essere venuta a conoscenza nel dicembre 2014 che il fornitore del gas nell'immobile, la società ENI s.p.a., aveva staccato il tubo di approvvigionamento dalla centralina, senza preventivo avviso; che, a seguito di richieste sul punto, e dopo aver scoperto che la società fornitrice inviava le bollette di pagamento ad un diverso indirizzo, comunque corrispondeva ad ENI € 1.271,64 per morosità pregresse; che, nonostante ciò, ENI non provvedeva al riallaccio dell'utenza, da ultimo sollecitata per iscritto in data 22.4.2015; che la ricorrente era comunque impossibilitata a stipulare contratto con nuovo gestore, in quanto la società fornitrice non rilasciava libera la posizione dell'utenza.

Chiedeva pertanto ordinarsi a ENI s.p.a., anche inaudita altera parte, l'immediato riallaccio del gas all'utenza di cui all'immobile in Roma, riservandosi



la domanda di merito per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo comportamento della società fornitrice.

Si è ritualmente costituita ENI s.p.a., deducendo: l'irrilevanza del pregiudizio esclusivamente pecuniario ai fini dell'emissione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; l'esistenza di sistemi alternativi al gas; la possibilità, in capo al ricorrente, di evitare il distacco.

Ha inoltre dedotto l'insussistenza del *fumus*, in quanto solo nel mese di marzo 2015 la ricorrente aveva provveduto al pagamento di quindici fatture per forniture di gas relative agli anni 2007-2012; ha esposto poi che l'unica fattura pagata risaliva al marzo 2009, e che dunque l' . era consapevole della sua morosità verso l'ENI; che l'interruzione (e non la semplice sospensione) della fornitura era stata effettuata legittimamente dalla resistente, stante la persistente morosità; che la ricorrente ben poteva richiedere l'attivazione della fornitura di gas ad altra società di vendita non sussistendo, ai sensi dell'art. 1564 c.c., un obbligo per ENI di riattivare la fornitura; ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 17.9.2015 il G.O.T. assegnatario del procedimento rimetteva la causa al coordinatore del settore civile, essendo la materia sottratta alla cognizione del giudice onorario; a seguito di provvedimento di riassegnazione a questo giudice, veniva fissata udienza la 7.10.2015, nella quale concedeva alle parti termini per deposito documenti; all'udienza dell'11.11.2015 le parti discutevano il ricorso, ed il giudice riservava la decisione.

\*\*\*\*\*

Ritiene il giudicante che il ricorso sia infondato, e vada pertanto respinto.

Deve preliminarmente rilevarsi come in materia di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono decisivi ed assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, gli aspetti che attengono all'altrettanto necessario requisito del *periculum in mora*, tant'è che l'accertamento della insussistenza di un pregiudizio irreparabile esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito, ossia del *fumus*.

Il *periculum in mora* non può mai essere implicitamente riconosciuto: esso presuppone invece il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.

Nel caso di specie manca proprio tale dimostrazione.

L'Avv. ha in sostanza lamentato che l'asserito illegittimo distacco della fornitura del gas ed il successivo rifiuto di riattivazione della fornitura da parte



della società di vendita, nonostante l'avvenuto pagamento delle morosità pregresse, le avrebbe procurato un danno patrimoniale consistito nella mancata possibilità di fruire dell'immobile in Roma nei mesi invernali, e nel mancato utilizzo futuro dello stesso, stante la concreta impossibilità di stipulare nuovo contratto di fornitura con diverso gestore a causa del mancato rilascio del c.d. P.D.R. da parte di ENI.

Orbene, è evidente come la questione del risarcimento del danno come sopra prospettata dalla ricorrente vada affrontata in un giudizio di merito, mentre la tutela cautelare non possa essere concessa dal momento che, nemmeno nella prospettazione della ricorrente, si ravvisa un pregiudizio grave ed irreparabile incontro al quale andrebbe il suo diritto nel tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria.

Tale non può essere considerato, appunto, la mancata possibilità di poter fruire dell'appartamento sito in Roma, destinato non già ad abitazione familiare ma a residenza "di vacanza", circostanza che invero potrà rappresentare una ragione di danno valutabile e risarcibile all'esito di una domanda proposta in via ordinaria; posto che scopo della misura cautelare atipica è proprio quello di assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito - sempre che oltre al *fumus* si ravvisi il fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile per diritto azionato nelle more della tutela ordinaria - è evidente come nel caso di specie manchi la pretesa irreparabilità del danno.

In altre parole, il pregiudizio lamentato ha carattere essenzialmente pecuniario, e di per sé solo non può giustificare l'emissione di un provvedimento d'urgenza.

Sul punto deve rilevarsi come l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito (quale il diritto all'asserito risarcimento del danno per mancata fruizione dell'immobile per i periodi di vacanza invernali ed estivi), unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito, circostanza che non si rileva nel caso di specie.

Deve dunque ribadirsi la regola generale secondo cui il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela.

Quanto poi all'impossibilità di stipulare contratto con diverso fornitore, a causa del mancato sblocco del P.D.R. (acronimo di Punto di Riconsegna, codice che



identifica l'utenza del gas, assegnato dal distributore e corrispondente alla posizione fisica del contatore, punto nel quale il gas viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale) da parte di ENI, la stessa non risulta dimostrata.

Nel caso di specie la ricorrente ha solamente dedotto tale impossibilità, non suffragata da alcun elemento concreto valutabile dal giudice, stante anche la difficoltà della prova al riguardo, posto che i contratti di fornitura di utenze vengono stipulati per via telefonica.

Tra l'altro non possono ritenersi ammissibili le prove orali addotte, in quanto non richieste nel ricorso, ma in atto successivo, e pertanto tardive, tenuto conto che il giudice aveva autorizzato le parti solamente al deposito cartaceo di documentazione attestante l'avvenuto rilascio della linea da parte di ENI.

D'altro canto la resistente ha prodotto (doc. n. 26) visura telematica Italgas dal quale risulta che il P.D.R. dell'immobile sito in Roma di proprietà della ricorrente non risulta associato ad alcuna società di vendita; pertanto non vi erano formalmente ostacoli alla stipula di nuovo contratto con altro fornitore.

Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, in base ai criteri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.000,00) e di tutti i parametri di cui all'art. 4 del predetto D.M.; in particolare si tiene conto anche della predetta difficoltà per la ricorrente di provare l'effettivo blocco del P.D.R. e la conseguente impossibilità di stipulare contratto con diverso fornitore.

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando sulla domanda cautelare proposta dall'A nei confronti di ENI S.p.A., ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) **rigetta** la domanda;
- 2) **condanna** la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della resistente, che si quantificano in € 450,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso, in Siena, il 21 novembre 2015

**IL GIUDICE**  
Cristian Soccia

